



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - RIMINI -

Via Destra del Porto n° 151 - Tel. 0541/50211 - fax 0541/54373 -

PEC: [cp-rimini@pec.mit.gov.it](mailto:cp-rimini@pec.mit.gov.it) – Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini)

ORDINANZA n° 47/2018

### MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “RIO PIRCIO OPEN PADDLE SURF”

**Località:** Bellaria Igea Marina - **Data:** 08 luglio 2018;

**Organizzatore:** “Circolo Velico Rio Pircio A.S.D.” – Sig. Mauro RINALDI -

**Recapito telefonico:** 335/450207 - **E.mail:** [XI-556@federvelapec.it](mailto:XI-556@federvelapec.it)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini:

- VISTO** il foglio prot. 12449 pervenuto in data 25.06.2018, con il quale il Sig. RINALDI Mauro, nato a Rimini il 16/08/1965 e ivi residente in Via Paolo Marconi n°5/E, in qualità di presidente e legale rappresentante dell’A.S.D. “Circolo Velico Rio Pircio”, con sede a Bellaria Igea Marina(RN) in Viale Pinzon n°227, ha chiesto l’emissione di apposita Ordinanza che disciplini lo svolgimento di una manifestazione sportiva denominata “**RIO PIRCIO OPEN PADDLE SURF**” prevista per il giorno **08 luglio 2018** nello specchio acqueo antistante il Comune di Bellaria I.M compreso tra il Circolo Velico Rio Pircio e lo stabilimento balneare n°56 di Igea Marina;
- VISTA** l’Autorizzazione n°25/2018 della Regione Emilia Romagna (deroga Art.2 punto 1 all’Ordinanza Balneare n°1/2018);
- VISTA** l’Autorizzazione prot. n°2018/LT\_2798 del 03/07/2018, rilasciata ai soli fini demaniali marittimi dal Comune di Bellaria Igea Marina;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 11/2009 del 02/04/09 recante il “*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Rimini*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 20/2017 del 28/04/17 avente ad oggetto la “*Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Rimini*”;
- VISTA** l’Ordinanza Balneare n°1/2018 della Regione Emilia Romagna;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n°25/2017 datata 04/05/2017;
- CONSIDERATA** la necessità di stabilire opportune misure di sicurezza a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità durante lo svolgimento della manifestazione;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

### RENDE NOTO

che **dalle ore 11:00 alle ore 13:00 del giorno 08 luglio 2018**, il “Circolo Velico Rio Pircio A.S.D.” di Bellaria Igea Marina (RN), organizzerà una manifestazione sportiva denominata “**RIO PIRCIO OPEN PADDLE SURF**” nello specchio acqueo antistante il Comune di Bellaria I.M.. La manifestazione consiste in una regata con tavole sup (surf con pagaia) che interesserà uno specchio acqueo con una profondità compreso tra le scogliere e le boe di segnalazione dei 500 mt., nel tratto di mare antistante il Circolo Velico Rio Pircio e lo stabilimento balneare n°56 di Bellaria Igea Marina. Il campo di gara sarà segnalato da n°2 boe posizionate nei seguenti punti di coordinate geografiche “Datum WGS 84”:

**A.** 44° 07’ 51” N – 012° 29’ 36” E;

**B.** 44° 07’ 47” N – 012° 29’ 27” E.

In caso di condizioni meteo marine avverse, la manifestazione sarà svolta nello specchio acqueo compreso tra la battaglia e le scogliere e il campo di gara sarà segnalato da n°2 boe posizionate nei seguenti punti di coordinate geografiche “Datum WGS 84”:

**C.** 44° 07’ 47” N – 012° 29’ 27” E;

**D.** 44° 08’ 36” N – 012° 28’ 33” E.

## ORDINA

### Art. 1 – Interdizione dello specchio acqueo

Nel giorno ed orari di cui al “Rende Noto”, all’interno degli specchi acquei individuati quali campi di gara ed, è **vietata** la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, la sosta, le immersioni e qualsiasi altra attività connessa ai pubblici usi del mare, essendo la stessa esclusivamente riservata ai partecipanti alla manifestazione in questione.

Tale divieto non si applica:

- a. ai mezzi navali in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione e facenti capo all’organizzatore;
- b. alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali;
- c. ai partecipanti alla manifestazione sportiva in parola.

### Art. 2 – Obblighi a carico dell’organizzatore della manifestazione sportiva

La presente Ordinanza, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, è subordinata all’osservanza da parte dell’organizzatore della manifestazione **Sig. RINALDI Mauro**, delle sotto indicate prescrizioni:

1. Seguire dettagliatamente tutte le fasi della gara e comunicare via radio o altro mezzo, a questa Capitaneria di porto, l’inizio ed il termine della stessa, nonché l’eventuale sospensione, utilizzando i seguenti recapiti telefonici: **0541/50121 – 0541/50211** e per i soli casi di **emergenza il numero blu “1530”**;
2. Informare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Rimini, di qualsiasi situazione di emergenza che dovesse eventualmente verificarsi durante la gara;
3. Controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per il giorno della manifestazione e seguirne l’evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente la stessa in caso di condimeteo avverse;
4. Rimuovere al termine della manifestazione le boe posizionate in mare per delimitare i campi di gara;
5. **Munirsi preventivamente di ogni altro provvedimento o autorizzazione di competenza di altra Amministrazione, previsto dalle vigenti normative in materia.**
6. Garantire la necessaria copertura assicurativa ai partecipanti ed ai terzi eventualmente danneggiati;
7. Opportunamente delimitare, segnalare e vigilare lo specchio acqueo interessato dalla manifestazione;
8. Impiegare un numero congruo di mezzi navali per fornire un idoneo servizio di assistenza ai partecipanti alle gare, durante l’intero svolgimento della manifestazione.

La Capitaneria di porto di Rimini è da ritenersi **manlevata** da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell’effettuazione della manifestazione sportiva.

### Art. 3 – Disposizioni finali e sanzioni

La predetta Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’Autorità Marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.

I contravventori alla presente Ordinanza:

- a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art.53 Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);
- b) negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale “[www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini)”, nonché con l’opportuna diffusione tramite e.mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, 05/07/2018

**IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Fabio DI CECCO**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.mm.ii.